



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali
Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

LE NOVITÀ DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 (G.U. n. 181 del 30.07.2021) DI CONVERSIONE DEL D.L. 77/2021

In vigore dal 31 Luglio 2021

Con la conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” anche la normativa ambientale ha subito alcune riforme di particolare rilevanza, alcune delle quali necessitano di decreti ministeriali di attuazione. Di seguito la sintesi delle novità più importanti in ambito ambientale.

1) Scomparsa di ogni riferimento ai rifiuti ‘assimilati’

Mentre la precedente riforma relativa alla c.d. ‘Circular Economy’ aveva eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati limitatamente all’art. 238, comma 10, T.U.A. relativo alla imposizione fiscale per il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, la nuova riforma elimina del tutto la tipologia dei rifiuti ‘assimilati’. Di fatti, l’art. 35, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, dispone che: “*alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse*”.

TESTO PREVIGENTE	TESTO ATTUALE
Art. 189, c. 5: “ <i>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e <u>assimilati</u> comunicano annualmente [...]</i> ”	Art. 189, c. 5: “ <i>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente [...]</i> ”
Art. 193, c. 7: “ <i>Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e <u>assimilati</u> ai centri di raccolta [...]</i> ”	Art. 193, c. 7: “ <i>Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta [...]</i> ”

<p>Art. 258, c. 7: <i>“I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e <u>assimilati</u> che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3”</i></p>	<p>Art. 258, c. 7: <i>“I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 5” (vedi anche <u>D.L. 77/2021, art. 35, c.1 lett.f)</u></i></p>
---	---

2) Responsabilità del produttore in caso di conferimento rifiuti a soggetto che esegue le operazioni preliminari quali raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 e D15 (esclusa sino al decreto attuativo dell’art. 188-bis)

L’art. 188, comma 5, del testo introdotto dal D. Lvo 116/2020, stabiliva che *“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV [...] la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento”*. Tale testo normativo, in sostanza, manteneva in capo ai produttori dei rifiuti la responsabilità derivante dallo smaltimento dei propri rifiuti, per tutta la durata del ciclo di vita del rifiuto stesso (sino alla ricezione di un’ attestazione di avvenuto smaltimento). Tuttavia tale norma non indicava il soggetto tenuto al rilascio di tale attestazione, né prendeva in considerazione le responsabilità di eventuali intermediari presenti all’interno della gestione dei rifiuti stessi. In altre parole, il soggetto produttore di rifiuti, conferendoli al soggetto autorizzato per sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, non poteva sapere a quale soggetto tali rifiuti fossero poi conferiti per il definitivo recupero o smaltimento. Inoltre il soggetto che per primo riceveva tali rifiuti per operazioni di trattamento ‘preliminari’ (D13, D14 e D15) non poteva rilasciare una attestazione di ‘avvenuto smaltimento’, ma semmai, una attestazione di ‘avvio a smaltimento’, con la quale si dava atto del fatto che i rifiuti fossero stati conferiti ad un soggetto autorizzato per le operazioni di definitivo smaltimento. La riforma apportata con il **D.L. 77/2021** ha modificato il citato art. **188, comma 5** del T.U.A. che ora esclude la responsabilità dei produttori di rifiuti per tutta la durata della gestione dei rifiuti stessi, attribuendola, al contrario, al soggetto che li riceve per le operazioni di trattamento preliminari. Di fatti, la nuova norma dispone che: *“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il*

raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni". Il testo della nuova disposizione, comunque, si applicherà sino alla data in cui entreranno in vigore i decreti previsti dall'articolo 188-bis, relativi alla nuova comunicazione di avvio a recupero/smaltimento rifiuti, nonché alle responsabilità da attribuire agli intermediari.

TESTO PREVIGENTE	TESTO IN VIGORE
<p>Art. 188, comma 5: <i>“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, <u>la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento</u> [...] sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare [...]. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.”</i></p>	<p>Art. 188, comma 5: <i>“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, <u>la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.</u> La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.”</i></p>

3) Comunicazione di avvio a recupero o smaltimento

Benchè il nuovo testo dell'art. 188, comma 5, continui a prevedere la dicitura ‘comunicazione di avvenuto smaltimento’, il successivo art. 188-bis, c. 4, lett. h) utilizza la più confacente ‘comunicazione di avvio a recupero o smaltimento’. L'individuazione delle modalità specifiche per

la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché l'individuazione delle responsabilità da attribuire all'intermediario è attualmente rimessa ad uno o più decreti ministeriali attuativi che dovranno essere emanati. Sino alla data di entrata in vigore di tali decreti, si applicherà il nuovo art. 188, comma 5, sopra riportato,

TESTO PREVIGENTE	TESTO ATTUALE
<p>Art. 188-bis “I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo [...] disponendo in particolare [...] le modalità per la verifica e l'invio della <u>comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5,</u> nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario”</p>	<p>Art. 188-bis “I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo [...] disponendo in particolare [...] h) le modalità per la verifica e l'invio della <u>comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5,</u> nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario”</p>

- Rifiuti da manutenzione: art. 230 c.5

I rifiuti provenienti da attività manutentiva delle fogne, nonché delle fosse settiche e manufatti analoghi si considerano prodotti da chi svolge la pulizia manutentiva. In più la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo per percorso di raccolta, il cui modello dovrà essere approvato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tali rifiuti possono inoltre essere raggruppati temporaneamente presso la sede di chi svolge l'attività manutentiva purché nel rispetto dell'art. 183, c.1 lett. bb) relativamente al Deposito temporaneo prima della raccolta. Salvo comunque l'obbligo di iscrizione all'ANGA per il trasporto rifiuti e all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi ex art. 1 L.298/1974.

TESTO PREVIGENTE	TESTO ATTUALE
<p>Art. 230, comma 5 “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di</p>	<p>Art. 230, comma 5 “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, <u>compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3,</u> e i bagni mobili, si considerano</p>

<p><i>smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell' articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti”</i></p>	<p><i>prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. <u>La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</u> Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, <u>nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb).</u> Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell' articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e <u>all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all' articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.</u>”</i></p>
--	---

- Matrici materiali di riporto

Una novità che si ritiene particolarmente rilevante, sebbene non modificativa del Testo Unico Ambientale, riguarda la riforma del D.L. 2/2012 “*Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*” convertito con L. 28/2012 relativamente alle matrici materiali di riporto. Le stesse, se non conformi ai test di cessione vanno gestite nell’ambito delle procedure di bonifica, al pari dei suoli, quindi anche con messe in sicurezza, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili.

TESTO PREVIGENTE	TESTO ATTUALE
<p>Art. 3, comma 3, D.L. 2/2012: <i>“Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione <u>sono fonti di contaminazione</u> e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.”</i></p>	<p>Art. 3, comma 3, D.L. 2/2012: <i>“Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.”</i></p>